

## CORTE DI APPELLO DI MESSINA

### I Sezione Civile

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:

- 1) dr.ssa M. Pina LAZZARA - Presidente
- 1) dr.ssa Marisa SALVO - Consigliere
- 2) dr.ssa Anna ADAMO - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. .../2018 R. G., vertente

tra

I.B., nata a M. il (...), c. f.: (...), elettivamente domiciliata in Messina, via..., presso lo studio dell'avv. ... (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata in calce all'atto di appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C. O. A. di Messina del 24 gennaio 2019 su istanza del 28 novembre 2018,

APPELLANTE PRINCIPALE

contro

A.D., nato a M. l'(...), c. f.: (...), elettivamente domiciliato in Messina, via..., presso lo studio dell'avv. ... (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione,

APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALI

e con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - SEDE, in persona del S. Procuratore dr.ssa A. Costabile

Oggetto: Appelli - principale e incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Messina - I Sezione Civile n. 1020/2018 del 7 maggio 2018 in materia di separazione giudiziale e statuizioni accessorie.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in cancelleria il 3 dicembre 2018 I.B. ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del coniuge A.D., la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina - prima sezione civile, pronunciando sulla domanda da lei proposta, ha:

- disposto la separazione giudiziale dei predetti coniugi (sposatisi il 5 luglio 2003, con matrimonio concordatario) e rigettato le reciproche domande di addebito;
- in limitazione della responsabilità genitoriale, affidato il minore F.A. (nato il (...)) al Servizio Sociale presso il Comune di Messina a cui è stato attribuito il compito di assumere le decisioni di maggiore interesse nell'interesse del minore (sia in ambito scolastico che sanitario) e di provvedere al compimento di attività di monitoraggio sui rapporti fra i genitori e sul rispetto dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori, passibili di modifica (come disposto in motivazione);
- regolato come in motivazione i tempi di permanenza anzidetti, da specificare da parte del Servizio affidatario;
- assegnato alla ricorrente la casa coniugale;
- disposto che l'A. versasse alla moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre ISTAT ed oltre il 60% delle spese straordinarie;
- compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.

L'appellante principale contesta la pronuncia impugnata con riferimento esclusivamente al mancato riconoscimento del proprio diritto al mantenimento da parte del coniuge per le ragioni che si illustreranno più avanti e formula, conseguentemente, le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato "conclusione delle parti").

Disposta l'instaurazione del contraddittorio e trasmessi gli atti al P. G. - che vi ha apposto il visto -, con comparsa depositata l'1 febbraio 2019 si è costituito A.D., resistendo all'impugnazione, di cui ha contestato i motivi ed ha chiesto il rigetto, e proponendo altresì appello incidentale, col quale ha criticato la statuizione concernente la domiciliazione privilegiata del figlio presso la madre per le ragioni che s'illustreranno appresso, formulando le domande riportate testualmente sopra (nel paragrafo intitolato "conclusioni delle parti").

Assunta la causa in decisione all'udienza del 23 settembre 2019, con ordinanza del 6 novembre 2019 la Corte ha disposto indagine per il tramite del servizio di neuropsichiatria infantile (N. P. I. A.) presso l'A.D.M. volta a verificare se l'attuale domiciliazione del minore F. presso la madre potesse essere (o meno) di pregiudizio al sereno sviluppo dello stesso, ammettendo altresì la prova testimoniale chiesta da parte appellata/appellante incidentale.

Acquisita la relazione del servizio di N. P. I. A., disposto, con ordinanza del 15 maggio 2020, l'esercizio del diritto di visita del padre mediante modalità da remoto (sino al 31 maggio 2020) - per via della nota emergenza pandemica da COVID-19, per poi riprendere dall'1 giugno 2020 con modalità e tempi già fissati dai Servizi sociali - e rigettata, con la stessa ordinanza, l'istanza urgente dell'I. (volta ad ottenere la consegna dei farmaci e del vaccino per la cura del figlio da parte dell'A.), è stata fissata l'udienza del 12 ottobre 2020 per l'escussione della prova testimoniale già ammessa, rinviata poi (anche per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo) al 27 settembre 2021.

A tale udienza, stante la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale avanzata dalla stessa parte richiedente, cui non si è opposta parte avversa, la Corte ha provveduto in conformità ed ha fissato, quindi, per la decisione l'udienza del 22 novembre 2021, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, L. n. 77 del 2020 (e succ. mod. e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, previo rigetto della richiesta di provvedimenti urgenti, la causa è stata posta in decisione.

## **Motivi della decisione**

### **1) APPELLO PRINCIPALE (I.B.).**

L'appellante principale I.B., con un unico motivo di appello variamente articolato, si duole dell'erronea, illogica e carente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico dell'A. e in favore di lei.

A suo dire il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che il marito ha sempre svolto attività lavorativa, spesso ricorrendo a discutibili escamotage contrattuali e svolgendo anche lavoro "in nero" con il preciso scopo di sottrarsi ai suoi doveri di padre e marito.

La stessa sentenza - evidenzia l'I. - dà atto che l'A. ha lavorato spesso oltre l'orario contrattualmente previsto, nonché in periodi nei quali risultava privo di occupazione; costui invero, nel corso del giudizio di primo grado, ha più volte interrotto il rapporto di lavoro, per poi essere nuovamente assunto presso lo stesso datore, entro lo spazio del breve termine di mesi, nello stesso settore e con la medesima qualifica di elettrauto.

A detta dell'appellante principale, l'asserita disoccupazione del coniuge avrebbe il chiaro scopo di evitare il riconoscimento a suo carico di un assegno di mantenimento in favore della moglie, che invece è inoccupata e priva di redditi, con un figlio minore da mantenere.

Puntualizza, inoltre, che ella stessa, per scelta concorde dei coniugi in costanza di matrimonio, ha destinato la propria vita alla cura della casa e della famiglia, risultando ormai estromessa dal mondo del lavoro in un contesto socio-economico quale quello della città di residenza; aggiunge a tal riguardo di non possedere alcuna specializzazione professionale, né alcuna esperienza lavorativa

proprio per la suddetta scelta concorde dei coniugi ed in considerazione, altresì, del fatto che il figlio, sin dalla sua tenera età, ha presentato problemi di linguaggio e di psicomotricità in ragione dei quali ha avuto bisogno di cure continue, cui ella si è dedicata a tempo pieno.

Evidenzia, infine, che il Giudice di prime cure non le ha riconosciuto l'assegno di mantenimento facendo affidamento anche sulla circostanza che, quale genitore domiciliatario, le è stata assegnata la casa familiare: replica a tal riguardo che, in realtà, a seguito del mancato versamento delle rate di mutuo (al cui pagamento si era impegnato l'A., unico percettore di reddito in famiglia), l'unità immobiliare adibita a casa familiare è stata oggetto di esecuzione forzata da parte della banca, acquistata, indi, dalla di lei sorella (I.A.), che le ha permesso di continuare ad abitarvi insieme al piccolo F., seppure - a suo dire - le avrebbe ora chiesto formalmente di liberarla (servendo a lei per esigenze personali), tanto che ella sarà costretta a reperire un altro alloggio, con tutte le conseguenze in termini di nuovi esborsi economici.

Il coniuge, di contro, non deve affrontare alcuna spesa abitativa, essendosi trasferito, subito dopo la separazione, presso la casa dei genitori e, successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, presso l'abitazione dell'attuale compagna, senza dover corrispondere alcunché.

Alla luce delle suddette circostanze - conclude parte appellante principale - erronea sarebbe la decisione del Tribunale di diniego dell'assegno di mantenimento a carico dell'A. in suo favore, considerando che è dovere e obbligo di un padre assicurare un tetto ad un figlio minore, essendo la moglie casalinga, inoccupata e priva di reddito.

Le doglianze di parte appellante meritano di essere accolte nei termini di cui si dirà.

É utile, a riguardo, dare brevemente conto delle regole giuridiche che presiedono all'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, così come lette e fissate nella più recente evoluzione giurisprudenziale, in quanto decisive ai fini della soluzione della contesa in base al diritto "vivente".

Prima ancora di ogni esegesi interpretativa, chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma, c.c. che dispone testualmente che "il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri".

Le indicazioni che emergono dall'art. 156 c.c., risalenti alle modifiche introdotte nel codice con la riforma del 1975, lasciano intendere che la condizione giuridica dei coniugi in sede di separazione, da un punto di vista delle obbligazioni di contribuzione e sostegno economico reciproco, è sostanzialmente la stessa di quella sussistente nel corso del matrimonio, sia pure trasformata in obbligazione di somministrazione del mantenimento.

La separazione non scioglie il matrimonio ma ne elimina solo i vincoli giuridici di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione; con la conseguenza che l'obbligazione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella che ai sensi dell'art. 143 c.c. costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale.

Questa continuità tra il matrimonio e lo stato di separazione è esplicitata con frequenza nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: "la separazione instaura un regime il quale, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio, compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, nel senso esattamente che solo con il divorzio la situazione muta radicalmente, tanto da far residuare tra gli ex coniugi solo un vincolo di solidarietà di tipo preminentemente assistenziale" (così Cass. civ. sez. I, sentenza 11 dicembre 2003 n. 18920).

In definitiva, per quanto concerne l'assegno di separazione, si può quindi affermare il principio generale, continuativamente sostenuto in giurisprudenza, secondo cui l'assegno di separazione ha la funzione di garantire al coniuge debole, che non fruisce di redditi adeguati, il mantenimento di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto nel corso della convivenza pregressa con l'altro coniuge.

In questa consolidata prospettiva interpretativa va quindi evidenziato che, per potersi riconoscere un assegno a titolo di mantenimento in favore del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione e che ne abbia fatto richiesta, occorre che sia accertato che costui: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica peggiore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali, ad esempio, la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).

Ora, nel caso di specie, sebbene non sia stato dedotto alcunché di specifico in ordine al pregresso tenore di vita della famiglia, dagli atti acquisiti risulta però che l'I. non svolge, né ha svolto alcuna attività lavorativa stabile e retribuita, né è titolare di patrimonio mobiliare e/o immobiliare di rilievo, essendo perciò, stando agli atti, del tutto priva di reddito; la prova testimoniale articolata dall'appellato - volta a dimostrare che la donna ha prestato attività lavorativa non regolarizzata con la mansione di "badante" presso una donna anziana -, peraltro, non ha avuto corso giusta la disposta revoca, su istanza dello stesso richiedente.

Per parte sua, l'A., pur se asserisce di essere non più occupato dal luglio 2018, dalle indagini documentate in atti (v. nota investigativa del 26 gennaio 2021) ed anche dalle buste-paga da lui stesso prodotte agli atti risulta avere continuato a svolgere attività lavorativa con la mansione di "elettrauto", per alcuni periodi forse non regolarizzata, presso un'autocarrozzeria locale.

D'altra parte è un dato documentale e pacifico che durante la convivenza matrimoniale l'I. è stata economicamente sostenuta dal marito, unico percettore di reddito lavorativo in quanto svolgente stabile attività di elettrauto, ella essendosi dedicata, secondo l'indirizzo familiare concordato col marito, alla cura costante del figlio ed al governo della casa; elementi questi non contrastati adeguatamente in punto di fatto dall'appellato.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, è da ritenere che l'I., anche se non ha svolto alcuna stabile attività lavorativa esterna, ha sempre contribuito, in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro casalingo, come prescrive l'art. 143 c.c., al mantenimento della famiglia, occupandosi soprattutto delle cure materiali e morali di cui ha avuto bisogno il figlio minore (secondo le risultanze in atti) e badando al quotidiano andamento della vita dell'intero nucleo familiare.

In questo contesto, va da sé che la valutazione comparativa delle rispettive condizioni patrimoniali dei contendenti conduca ad un giudizio di disparità economica tra i due, in danno della moglie, la quale non risulta tuttora avere alcuna fonte di reddito

La statuizione di prime cure, dunque, non è condivisibile laddove ha escluso l'an del mantenimento in favore della I. (coniuge debole), data l'indiscutibile sussistenza dei presupposti fondamentali cui l'art. 156, comma 1, c.c. connette il riconoscimento del diritto del coniuge separato al mantenimento a carico dell'altro coniuge (ossia il difetto di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita godibile in costanza di convivenza matrimoniale, avuto riguardo alle potenzialità economiche della coppia, e, in ogni caso, un assoluto divario reddituale tra i due).

Né, d'altra parte, può valorizzarsi in senso contrario la circostanza dell'assegnazione a lei della casa familiare, non solo in considerazione della particolare vicenda espropriativa forzata (sopravvenuta) che ha riguardato la stessa - nei termini in cui è stata rassegnata dall'appellante principale e non smentita, nella sostanza, da controparte -, ma soprattutto perché è pacifico il principio per cui l'assegnazione della casa familiare, in quanto utilità suscettibile di apprezzamento economico (come del resto espressamente precisato dall'art. 337sexies c.c.), è astrattamente idonea a incidere sull'assegno di mantenimento, ma solamente sotto il profilo della sua quantificazione (v. da ultimo Cass. Civ. n. 20858/2021) e non già dal punto di vista dell'an, non potendosi esso considerare una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione (o al divorzio), né, soprattutto, un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole (v. Cass. Civ. n. 25604/2018).

Ciò detto, ai fini della quantificazione del mantenimento dovuto nel caso concreto dall'A. in favore della moglie, vero è che deve tenersi conto delle attitudini lavorative di costei - non astrattamente trascurabili nella fattispecie in esame, data l'età della I. e la mancanza di dati da cui risulti la sua oggettiva incapacità di prestare attività lavorativa -: tuttavia, secondo il principio da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, detta attitudine deve essere riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (così da ultimo Cass. Civ. nn. 5817/2018; 6427/2016; 3502/2013), in particolare dovendosi considerare l'età, la preparazione professionale, la vita anteatta, le condizioni del mercato del lavoro e quant'altro.

Ora, nel caso concreto, la I., donna di 45 anni, di cui si sconosce il titolo di studio, sposatasi nell'anno 2003 e dedicatasi prevalentemente (se non esclusivamente) all'attività di casalinga e di mamma, con il beneplacito del marito, pur avendo dimostrato con documenti di avere dichiarato al competente Centro per l'impiego la propria disponibilità al lavoro, non risulta in atti abbia avuto la concreta possibilità di conseguire un'occupazione lavorativa, né, d'altra parte, tale impossibilità potrebbe a lei colpevolmente imputarsi, dati, per un verso, la sua realtà di vita anteatta ed i tentativi occupazionali come sopra documentati, oltre alla insussistenza di offerte di lavoro da lei eventualmente rifiutate, e, per altro verso, le notorie condizioni di perdurante crisi in cui il mercato del lavoro versa attualmente nel Paese, maggiormente nel meridione d'Italia (dove risiede e vive la donna), recentemente pure aggravate dalle conseguenze negative della pandemia da COVID-19.

In questo quadro, tenuto conto della situazione complessiva sin qui evidenziata, in mancanza di elementi specifici a comprova del quantum del reddito lavorativo attualmente percepito dall'A. (l'ultima busta-paga prodotta in atti risale al novembre 2020 e reca l'importo netto di € 631,00) - il quale, a sua volta, ha avuto una figlia dall'unione con un'altra donna, di cui non può non prendersi atto -, e tenuto conto, per altro verso, dell'innegabile capacità lavorativa dell'I., nonché del fatto che costei è assegnataria della casa familiare (situazione, questa, comunque opponibile al terzo acquirente; v. ex multis Cass. Civ. n. 7007/2017), congruo appare quantificare l'assegno di mantenimento nella misura di € 100,00, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo, che dovrà essere corrisposto dall'A. entro i primi 5 giorni di ogni mese in favore della I..

## 2) APPELLO INCIDENTALE (A.D.)

L'appellante incidentale, A.D., chiede che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, venga confermato l'affidamento del minore A.F. ai servizi sociali del Comune di Messina, disponendo tuttavia la domiciliazione dello stesso presso di lui, atta a garantire al bambino una maggiore serenità, dato che l'I., con la sua condotta, gli avrebbe arrecato pregiudizio.

Evidenzia all'uopo l'appellante incidentale che la moglie, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, non si è preoccupata di informarlo sulle decisioni di maggiore interesse riguardanti la salute e l'educazione del figlio, né di coinvolgerlo nelle vicende importanti della vita del figlio: ad esempio, la donna non gli avrebbe permesso di vedere il bambino per festeggiare insieme a lui la sua Prima Comunione, né lo avrebbe informato di avere iscritto F. al corso di Cresima.

Ella avrebbe poi ostacolato l'esercizio del suo diritto di visita, non rispettando il calendario di incontri predisposto dagli assistenti sociali ed anche talvolta violandolo - tanto da essere stato indotto a sporgere denuncia-querela in data 8 settembre 2018 a fronte dell'ennesimo comportamento ostruzionistico della moglie -, essendo altresì accaduto che costei non lo abbia informato sullo stato di salute del figlio, costringendo lui a telefonare alla pediatra per avere informazioni più dettagliate riguardanti le cure del piccolo F..

In conclusione - deduce l'appellante incidentale - sarebbe nell'interesse del minore disporre la domiciliazione presso la sua abitazione.

Va respinta preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale formulata dall'appellante principale a verbale di udienza dell'11 febbraio 2019, posto che, contrariamente a quanto dedotto dall'I. a fondamento della stessa, i fatti allegati dall'A. nell'atto di appello incidentale e la richiesta di domiciliazione privilegiata del piccolo F. presso la propria abitazione non sono nuovi, avendo già formato oggetto di apposita istanza avanzata dall'uomo nel corso del giudizio di primo grado, senza tacere dei poteri officiosi che il Giudice potrebbe, comunque, esercitare nell'interesse superiore ed esclusivo della prole minorenni.

Ciò posto, nel merito il gravame incidentale non merita accoglimento.

Sin dalla relazione del servizio di neuropsichiatria infantile presso l'A. S. P. di Messina depositata il 7 maggio 2020 - a seguito della indagine disposta dalla Corte con l'ordinanza sopra citata al fine proprio di valutare la domanda in esame, avanzata dall'appellante incidentale -, è emerso "il rifiuto delle relazioni con il padre" da parte del minore, il quale, stando all'indagine condotta dal predetto servizio, ha mostrato "una tendenza all'iper-adattamento che lo conduce a mascherare e contenere le proprie istanze emotive nel timore di dispiacere i propri genitori"; questo "rifiuto" potrebbe essere ascrivibile, forse, alla condizione di "chiusura emozionale" riscontrata nel bambino, accresciuta dalle gravi restrizioni dovute all'epidemia da Covid-19, con la perdita di tutti gli elementi costitutivi la vita di un ragazzino (mancanza della scolarità, delle relazioni sociali con i pari, etc.), indispensabili per fare da compenso "ad una situazione emotiva complessa, associata all'attivazione generalizzata del timore di un nemico invisibile che rende l'esterno portatore del male" (così testualmente nell'ultima parte della relazione citata).

Le successive relazioni di aggiornamento redatte dal servizio sociale affidatario, incaricato anche di monitorare i rapporti tra i genitori (come si è detto sopra), nonché di calendarizzare i tempi di permanenza del minore presso il padre, non hanno fatto che rappresentare un crescente distacco del bambino dalla figura paterna, le cui motivazioni intrinseche non è stato possibile comprendere fino in fondo, nonostante la certezza di questo persistente rifiuto del piccolo a relazionarsi con il padre, con il quale il bambino non è riuscito a tutt'oggi ad instaurare un rapporto confidenziale e tranquillo.

In tal senso depongono univocamente le numerose relazioni periodiche del Servizio sociale affidatario, che danno conto (tra l'altro) degli esiti dell'osservazione degli incontri padre-figlio svolgentesi in "spazio neutro": durante tali incontri, invero, il piccolo F. ha mostrato sempre difficoltà e disagio nel rapportarsi con il padre, tanto che le stesse operatrici sono dovute intervenire più volte per agevolare la comunicazione tra i due e facilitarne altresì la relazione e il dialogo (si veda a pag. 2 della relazione psico-socio-familiare relativa allo spazio neutro prot. n. (...), a firma congiunta dell'assistente sociale, dell'educatrice professionale e della psicologa).

In detta relazione si legge testualmente, a pag. 2: "il minore, di poche parole, interpone una grande distanza interpersonale tra lui ed il padre, mantenendo ampi gli spazi fisici tra loro e manifestando un'imponente chiusura nei confronti dello stesso, attraverso una comunicazione verbale stringata ed una comunicazione non verbale che lascia trapelare forte rabbia e tensione emotiva (pugni stretti, continuo movimento degli arti inferiori, busto dritto e teso e braccia conserte)".



"Negli incontri successivi - continua la relazione - il minore appare disinteressato al rapporto con il padre, ne evita il contatto visivo, non interagisce con lui e si mostra teso e rigido, esprimendo nervosismo, attraverso rossore e sudorazione, fregamento continuo delle mani e movimenti frenetici e ripetitivi delle gambe. Anche il padre, dal canto suo, mostra difficoltà ad entrare in contatto con il figlio, non riuscendo a coinvolgerlo in un dialogo accogliente e sicuro (...) il padre formula al figlio domande chiuse, in merito alla scuola o alla giornata trascorsa (es. sei andato a scuola?) e il minore, a sua volta, risponde a monosillabe, con tono di voce basso, mantenendo il capo inclinato verso il basso ed una costante espressione del volto corrugata".

Nei successivi incontri, nei quali il bambino ha espressamente dichiarato che avrebbe preferito rimanere a casa e non recarsi all'incontro, le operatrici hanno cercato di comprendere il perché di tale persistente rifiuto, proponendo all'uopo al bambino di esprimerne le ragioni sotto forma di scrittura.

Si legge, susseguentemente, a pag. 3 della relazione: "Tanto attraverso la scrittura, quanto verbalmente, sembra che per F. i motivi che sono verosimilmente legati alla distanza fra lui e il padre sarebbero riconducibili a episodi passati, nei quali il ragazzino, quando frequentava l'abitazione del padre, sembra essersi sentito escluso e abbandonato dalla figura paterna, dichiarando di essersi più volte ritrovato a restare con i nonni paterni o a giocare da solo, perché il padre era impegnato in altro. È emerso anche un risentimento da parte del minore nei confronti del padre, quando questi, in alcune circostanze, avrebbe screditato la figura materna in sua presenza".

Nel prosieguo degli incontri, il bambino, richiesto dalle operatrici del perché di tale rigidità, ha continuato a rispondere telegraficamente "per ora è così!"; all'invito da parte del padre di trascorrere con lui il suo (del padre) imminente compleanno, F. oppone un netto rifiuto, così come risponde seccamente "no" alla proposta del padre di trascorrere insieme le vacanze estive, rifiuto ribadito poi alle operatrici sociali in sede di spazio-neutro.

L'equipe autrice della relazione ha dato atto altresì come l'A., nonostante le sollecitazioni da parte della stessa, abbia mostrato difficoltà a riconoscere la capacità di autodeterminazione del figlio, ostinandosi a considerare il suo rifiuto come il risultato di un condizionamento operato dalla madre; ha evidenziato poi come non si siano osservate manifestazioni di attaccamento spontaneo né dall'una, né dall'altra parte: padre e figlio, infatti, hanno sempre mantenuto, durante i numerosi incontri riportati, "un marcato distanziamento fisico nello spazio a loro disponibile".

In questo quadro, a chiusura dello stesso, giova sottolineare che l'Assistente sociale dr.ssa A. S. (assegnataria del caso dal luglio 2020), ha ascoltato entrambi i genitori ed anche il piccolo F.. Costui, quasi prossimo (all'epoca) al compimento di 13 anni, ha manifestato, a differenza del passato, un "netto rifiuto di incontrare il padre, rifiutando altresì la prospettiva di andare a vivere con lui": secondo la valutazione espressa dalla predetta figura professionale, che ha monitorato il rapporto dei genitori tra loro e di ciascuno con il figlio (dal luglio 2020 - al maggio 2021), non sarebbe funzionale alla tutela del minore allontanarlo dalla casa materna per domiciliarlo in modo prevalente presso il padre, poiché questo mutamento non cambierebbe comunque la conflittualità esistente tra i due genitori, al cui centro si trova il minore, suo malgrado, il quale - secondo le risultanze dell'indagine condotta dal servizio di N. P. I. A., "ha dovuto subire scelte di adulti spinti da un desiderio di rivalsa (...) contaminate dalla conflittualità dell'uno verso l'altra".

Ciò anche in considerazione del fatto - si legge ancora a pag. 3 della suddetta relazione - "che il minore manifestava e a tutt'oggi manifesta di non volere riprendere a frequentare il padre al di fuori di spazi protetti gestiti da operatori, né intende andare a vivere con lui".

L'insieme dei dati acquisiti mostra univocamente, ad avviso della Corte, che allo stato non sussistono i presupposti per modificare l'attuale condizione di domiciliazione del minore F.A. presso la madre, rispondendo alla precisa volontà di lui - espressa chiaramente alle operatrici sociali, senza bisogno perciò che si proceda in questa sede ad un ascolto ulteriore del bambino, che potrebbe indurre in lui, già abbastanza provato dalla situazione di che trattasi, un inutile stress emotivo - e, soprattutto, al suo interesse morale e materiale, il mantenimento dell'assetto abitativo di sempre (esistente sin dalla nascita), fermo restando che, come in ogni procedimento in materia di separazione e/o divorzio, la decisione si assume rebus sic stantibus sulla base delle acquisizioni e valutazioni presenti al momento della stessa, pur suscettibili di eventuale mutamento in ipotesi di sopravvenienze fattuali degne di rilievo (qualora, ad esempio, il rapporto padre-figlio giunga realmente a migliorare, a seguito della riattivazione di una equilibrata comunicazione tra i due genitori, la cui conflittualità rimane oggi all'origine della condizione di fragilità emotiva del piccolo F., e, sotto altro profilo, il padre sia supportato a riconoscere i bisogni e i desideri attuali del figlio, rispondendo ad essi in modo più funzionale, come si auspica nella parte finale della richiamata relazione psico-socio-familiare). Entrambi i genitori dovranno, conseguentemente, continuare a rispettare il calendario d'incontri predisposto dal Servizio Sociale affidatario a salvaguardia del preminente interesse del minore, con le modalità dallo stesso Servizio prescritte, nel rispetto di quanto statuito con la sentenza di primo grado, che, sul punto merita di essere confermata.

In riferimento all'assegno di mantenimento, che l'A. deve corrispondere all'I. per il mantenimento del figlio, se ne conferma l'importo, così come la percentuale di partecipazione del padre alle spese straordinarie (60%) nell'interesse del figlio, non avendo a riguardo l'appellante incidentale articolato precise ragioni di doglianza avverso tali statuizioni di prime cure, solo limitandosi inammissibilmente a chiedere la riduzione dell'importo del primo a € 200,00.

Non sussistono poi gli estremi per il chiesto ammonimento dell'I. ex art. 709 ter c.p.c., non suffragato da circostanze comprovate addotte a sostegno della richiesta stessa, né per la domanda risarcitoria, anch'essa solo accennata, senza nemmeno l'indicazione dei suoi (eventuali) elementi fondanti, in punto di an e, a maggior ragione, di quantum.

Inammissibili sono inoltre le domande restitutorie di cui ai nn. 7 e 8 delle conclusioni dell'appello incidentale, come già correttamente dichiarato dal primo Giudice, senza che, peraltro, tale statuizione sia stata oggetto di specifica critica, mentre di nessun rilievo appare la richiesta di modificare i tempi di permanenza del piccolo F. presso il padre durante i fine-settimana, in modo da prevederli a settimane alterne anziché per due fine-settimana al mese, poiché sostanzialmente il risultato concreto sarebbe pressoché lo stesso, né, soprattutto, sono state addotte effettive ragioni a sostegno della richiesta de qua.

L'accoglimento dell'appello principale e la riforma in parte qua della sentenza di primo grado impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata - ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo e secondo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione

delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le tante da ultimo Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).

In questa prospettiva, considerato che l'I. ha conseguito il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, ma in maniera ridotta rispetto al quantum da lei invocato, mentre per il resto entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti (in ordine alla domanda di addebito della separazione da ciascuna avanzata, all'affido condiviso del bambino, alla sua domiciliazione prevalente ed alle restanti domande di ognuno) ricorrono i presupposti per dichiarare compensate per 2/3 tra le parti le spese di entrambi i gradi, ponendo la restante quota di 1/3 a carico dell'A., data la sua prevalente soccombenza.

La liquidazione va effettuata, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 37 del 2018 (in vigore dal 26 aprile 2018), in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale "in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto (ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione), purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza" (così Cass. Civ. n. 31884/2018).

Ciò posto, avuto riguardo allo scaglione del valore indeterminabile/complessità bassa della controversia e tenuto conto dei parametri tariffari minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e delle relative prestazioni difensive, le spese del primo grado vanno liquidate in complessivi € 3.972,00 a titolo di onorario - di cui € 810,00 per la fase di studio, € 574,00 per la fase introduttiva, € 1.204,00 per la fase istruttoria e € 1.384,00 per la fase decisionale -; quelle del secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, vanno liquidate in complessivi € 5.338,00 a titolo di onorario - di cui € 980,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.030,00 per la fase istruttoria (stanti le richieste istruttorie avanzate dalle parti e le relative ordinanze della Corte) e € 1.653,00 per la fase decisionale -.

Di queste somme la quota di 1/3 - pari a € 1.324,00 per il primo grado e € 1.779,00 per il secondo grado - va posta a carico dell'A. in favore di controparte, oltre rimborso di 1/3 del c. u. del primo e del secondo grado (prenotato a debito), e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), disponendone il versamento in favore dello Stato a norma dell'art. 133 T. U. Spese Giustizia, essendo la I. stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in relazione a tutte e due i gradi di giudizio.

A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ., secondo cui "(...) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o

improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (...)", si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente riguardo all'appellante incidentale, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento (e fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione; v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).

A tal riguardo va precisato che, in conformità al recente condivisibile orientamento della Suprema Corte (di cui alla pronuncia testé richiamata), la norma ex art. 13, comma 1-quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Con la conseguenza che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale", competendo poi esclusivamente all'amministrazione giudiziaria, nella persona del funzionario di cancelleria, valutare se la doppia contribuzione spetti in concreto, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto.

Si provvede con separato decreto sulla richiesta di liquidazione di spese e onorari avanzata dal difensore di parte appellante principale.

#### **P.Q.M.**

la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da I.B. con ricorso depositato il 3 dicembre 2018 nei confronti di A.D. avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile n. 1020/2018 del 7 maggio 2018, nonché sull'appello incidentale proposto da A.D. con comparsa depositata l'1 febbraio 2019, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello principale e in riforma, in parte qua, della pronuncia di primo grado, pone a carico di A.D. il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie I.B., pari a € 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;

2) rigetta l'appello incidentale;

3) condanna A.D. alla rifusione delle spese di primo e secondo grado del giudizio in ragione della quota di 1/3, liquidata (detta quota) in € 1.324,00 per il primo grado e € 1.779,00 per il secondo grado a titolo di rispettivo onorario, oltre al rimborso di 1/3 del contributo unificato (prenotato a debito) per entrambi i gradi, rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA (ove dovuta), disponendone il pagamento in favore dello Stato, e dichiara compensate tra le parti la restante quota di 2/3 delle spese di entrambi i gradi;

4) conferma nel resto la sentenza di primo grado;

4) dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante incidentale A.D., in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui "...l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito ..." della presente pronuncia (fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario dicastero valutare se, nonostante la predetta attestazione, la doppia contribuzione spetti o meno nel caso concreto);

5) provvede con separato decreto sulla richiesta di liquidazione di spese e compensi avanzata dal difensore di I.B..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la stagista dr.ssa C.F..

Conclusione

Così deciso in Messina nella camera di consiglio (da remoto ex normativa emergenziale anti-Covid 19) dell'1 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022.